



LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

COESIONE
ITALIA 21-27

SCUOLA E
COMPETENZE



C.P.I.A.
FERRARA



Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti

www.cpiaferrara.edu.it

FEMM07000R

C.F. 93088940387 Codice Univoco: UFV5L6

A tutto il personale (ATA, docenti, Dsga)
A tutti gli allievi

OGGETTO: DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI INTERNI SCOLASTICI. ED ESTERNI DEGLI ISTITUTI

Con la presente si richiama l'attenzione sull'importanza del rispetto del divieto di fumo all'interno della scuola, nonché la vigilanza da parte del personale affinché la normativa sia rispettata.

Si ricorda che è **vietato fumare sia sigarette tradizionali che sigarette elettroniche nei locali interni ed esterni alla scuola** e che sono previste sanzioni per i trasgressori, come di seguito precisato.

Approfondimenti normativi

Il decreto legge 12 settembre 2013 n.104 recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", entrato in vigore il 12/09/2013, impone all'art. 4, in materia di "Tutela della salute nelle scuole", che il divieto di fumo (già previsto dall'art. 51 della Legge 16/01/2003 n.3, nei locali chiusi) sia esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici statali e paritari.

È vietato anche l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola, come previsto dal decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 (art. 4, c.2).

Si rappresenta che le aree di pertinenza dell'istituto comprendono tutte le aree comprese nelle rispettive recinzioni dei plessi.

Chiunque violi il divieto di fumo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584, così come modificato dall'art.1 comma 189 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 (da € 27,5 a € 275; la sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni).

Gli adempimenti da adottare rimangono quelli della Circolare del Ministero della Salute 17 dicembre 2004 "Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3", sulla tutela della

salute dei non fumatori. La Circolare del Ministero della Salute precisa che i Dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche devono **individuare con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto**, accertare e contestare le infrazioni.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, è pertanto fatto **divieto a tutto il personale, ai genitori, ai visitatori, di fumare e di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza della Scuola.**

Sanzioni amministrative

Le misure sanzionatorie applicabili sono quelle previste dall'art. 4 D.L. n.104 del 12/09/2013 e successive modificazioni. Per i trasgressori al divieto di fumo si applicano le seguenti sanzioni amministrative (L.584/1975 art.7): da € 27,50 a € 275,00 in caso di violazione del divieto di fumare, in particolare sarà applicata la sanzione minima di € 27,50 se il pagamento avverrà entro 15 giorni dall'infrazione, altrimenti si applicherà quella ridotta a € 55,00 se avverrà entro i 60 giorni. Superati i 60 giorni sarà inviata tutta la documentazione al Prefetto.

Tali importi verranno aumentati **di due, tre volte** ecc. fino al massimo in caso di recidiva.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età.

Per i **soggetti incaricati dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto** e irrogare le sanzioni per l'infrazione, qualora non ottemperano tale obbligo è prevista una sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 2.000,00; in particolare a partire dall'importo minimo, tale importo verrà aumentato di due volte, tre volte ecc fino al massimo in caso di recidiva.

Sia gli studenti e le studentesse sia i dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni **amministrative sono sottoposti a Procedimento disciplinare a seguito della contestazione d'addebito.**

La riscossione diretta della sanzione da parte dell'Istituto è vietata; il pagamento, quindi, deve essere effettuato presso la Tesoreria Provinciale oppure in banca o uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T.

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento presso la Segreteria.

In caso di trasgressione al divieto, gli incaricati dell'accertamento delle infrazioni dovranno svolgere le seguenti attività:

1. accertare l'infrazione;
2. accertare l'età del trasgressore;
3. redigere il verbale di accertamento secondo il modello allegato da trasmettere in segreteria che provvederà a notificare la violazione ai genitori se minorenni o direttamente al maggiorenne unitamente al modello F23 per il pagamento della sanzione. In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento da parte del trasgressore, sul verbale in luogo della dichiarazione del trasgressore andrà apposta la nota relativa all'accaduto.

Il contravventore maggiorenne o la famiglia del contravventore minorenne, provvederà al pagamento della sanzione presso l'Ufficio indicato nel verbale ed esibirà all'Amministrazione Scolastica la ricevuta dell'avvenuto pagamento entro e non oltre il 60 giorno dalla data di contestazione o di avvenuta notifica.

I collaboratori scolastici e tutti i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando alla scrivente, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni.

Si allega elenco delle figure preposte ad accertare le infrazioni e ad imporre le sanzioni pecuniarie.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Quaranta
Documento firmato digitalmente